

Avv. Marianna Orlando

Via Ghibellina n.167, 98123 Messina - Tel/Fax 090 714247
Sal. Spuntone n.1, 98071 Capo d'Orlando (ME) - Tel/Fax 0941 903000
e-mail: avv.orlando@tiscali.it
Responsabile ADUSBEF per Messina e Provinc

ORIGINALE

283/2005
R. G. D. 2
N. 55/2005
D. I.

N. 1497/2005 Cronol.
N. Repert.

**TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO**

Per i sig.ri **La Rosa Aldo Antonino** nato a Barcellona P.G (ME) il 09.08.1944,
CF: LRSLNT44M09A638Q e **Presti Carmela** nata a Rodì Milici (ME) il
26.07.1950, CF: PRSCML50L66H479P entrambi residenti in Barcellona
Pozzo di Gotto, Via Stretto 1 Fondaco Nuovo n. 30 ed elettivamente
domiciliati in Milazzo, via M. Regis n. 49 presso lo studio dell'avv. Santina
Dante e rappresentati e difesi dall'avv. Marianna Orlando del Foro di
Messina, legale di Adusbef Onlus, giusta procura a margine del presente
atto,

PREMESSO CHE

- 1) Gli odierni ricorrenti sono intestatari di obbligazioni Cirio Fin. 00/02
7.50% acquistati nel 2002 per un totale di E 41.119,98 presso la Banca
Regionale Sant'Angelo spa, oggi Credito Siciliano Spa, filiale di
Barcellona ;
- 2) Tale acquisto è avvenuto dietro sollecitazione e con l'intermediazione
del menzionato istituto di credito ma senza che sia stata rilasciata agli
acquirenti copia della documentazione relativa all'operazione
effettuata come specificatamente previsto dalla normativa
finanziaria, in particolare dal Testo Unico sulla Finanza e dal relativo
regolamento di attuazione della Consob del 1998;
- 3) I coniugi La Rosa inoltre, ritengono di non aver ricevuto
informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'operazione
d'investimento effettuata e che, per quanto ricordano di non aver
sottoscritto alcun modulo ad esso relativo;
- 4) Gli stessi hanno più volte richiesto verbalmente ed infine con lettere
raccomandate (all.ti n. 1 e 2) che la banca volesse ritenere nullo e/o

Ci rappresenta e
difende nel presente
giudizio, compresi
quelli eventuali di
opposizione ed
esecutivo, l'avv.to
Marianna Orlando,
Legale di Adusbef
Onlus, alla quale
conferiamo ogni e
più ampia facoltà di
legge, compresa
quella di transigere,
rinunciare agli atti e
farsi rappresentare,
ed eleggiamo
domicilio in Milazzo,
Via M. Regis n. 49
presso lo studio
dell'avv. Santina
Dante.
Messina li 11.03.2005

La Rosa Aldo Antonino
Presti Carmela

Per autentica
Avv. Marianna Orlando

annullabile il presente rapporto e non avendo ricevuto il riscontro sperato hanno altresì richiesto con lettera racc. a.r. dell' 08.11.2004 (all. n. 3) copia della documentazione prevista dal regolamento Consob 11522 art. 28: a) la scheda attestante l'esperienza degli investitori in materia di strumenti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi finanziari nonché propensione al rischio debitamente sottoscritta, b) il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; c) il contratto deposito titoli; d) l'ordine di acquisto delle obbligazioni Cirio presenti sul dossier titoli; e) conferma di acquisto riportante il prezzo, il mercato di riferimento e se l'operazione è avvenuta in contropartita diretta; f) prospetto informativo dell'operazione di investimento con attestazione di avvenuta ricezione da parte degli investitori.

- 5) Le banche hanno l'obbligo, sancito dall'articolo 119 del D.Lgs. n.385/93 (noto come Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di consegnare entro 90 giorni al cliente, che ne faccia richiesta, copia della documentazione di ogni operazione da lui effettuata. Stesso obbligo è stabilito dall'articolo 13 della legge n.675 del 1996, che consente l'accesso gratuito dell'utente a tutte le informazioni personali detenute dagli istituti di credito, e dall'articolo 17 del D.P.R. n.501/98, che impone al titolare o al responsabile del trattamento di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, che siano su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l'interessato, e a comunicarli a quest'ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.

Recentemente anche l'Autorità Garante per la privacy,(news Lettere del Novembre 2003) a fronte di due ricorsi da parte di utenti bancari, ha stabilito che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere per gli utenti bancari gratuito ed incondizionato, ordinando alle banche di estrarre dagli atti e dai documenti, da esse detenuti, tutte le informazioni personali richieste sulle movimentazioni

effettuate, e di comunicarle agli interessati con modalità intelligibili entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, e condannando gli istituti di credito a rifondere le spese del procedimento.

La consegna all'investitore dei documenti, relativi alle operazioni finanziarie e/o di investimento è, dunque, specificamente prevista dalla normativa finanziaria, in particolare dal Testo Unico sulla Finanza e dal relativo Regolamento di attuazione della Consob del 1998 e il ritardo o rifiuto di consegna impedisce spesso agli utenti bancari di poter verificare la legittimità dell'operato della Banca nelle singole operazioni di investimento o nei rapporti di conto corrente e di individuare eventuali profili di responsabilità risarcitoria.

Inoltre, l'articolo 28, comma 5°, della Regolamento CONSOB n°11522/98 espressamente dispone che "gli intermediari autorizzati mettono *sollecitamente* a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute", disciplinando analiticamente la fase pre e contrattuale del rapporto intermediario/investitore quanto all'obbligo di consegna al cliente di tutta la documentazione contrattuale, documentazione che, in ogni caso, l'intermediario deve mettere prontamente a disposizione del cliente a richiesta di questi.

Per quanto riguarda la consegna di cose mobili (come sono, appunto, i documenti), è stata ritenuta l'ammissibilità del procedimento monitorio : ad esempio, con decreto ingiuntivo è stato intimato all'INPS il rilascio di estratto conto relativo ai dati contributivi e retributivi (Cfr., Pretura Bari, 27.11.1990, in Foro It., 91/II,958 e Trib. Bari, 05.06.2003 in Foro it.,2003, I, 3173); ad una banca è stato intimato di esibire gli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con un soggetto fallito (Cfr., Tribunale Milano, 21.6.1996, in Foro It., 96,I,3200), o di rilasciare copia della documentazione inerente a conti di conto corrente e di apertura di credito (Cfr., Tribunale Bari, G.I.

documento sui rischi generali dell'investimento, del documento attestante il rifiuto a fornire informazioni sulla esperienza in investimenti, dei prospetti informativi e di rendicontazione contabile delle singole operazioni (Cfr., Tribunale Bari, G.I. Dott. L. Di Lalla, 11.3.2003; Tribunale di Siracusa, Giudice Unico Dott. Paolo Montoneri, n°351/2003).

- 7) è da ritenersi sussistente la prova scritta del diritto alla consegna dei documenti di cui al precedente punto 4) data anche dagli allegati al presente ricorso;
- 8) sono abbondantemente trascorsi i termini previsti dalla normativa in materia (sollecitamente, 45 e 90 giorni sopra menzionati)

Ciò premesso e producendo i documenti sopra indicati,

CHIEDONO

che l'On.le Tribunale adito, a norma degli artt. 633 e segg. ti c.p.c.,

INGIUNGA

Al Credito Siciliano Spa, filiale di Barcellona P.G., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di consegnare ai ricorrenti Lo Presti Aldo Antonino e Presti Carmela, nel termine di giorni quaranta i documenti indicati alle lettere a,b,c,d,e,f, nel punto 4) delle premesse del presente ricorso nonché di pagare in favore degli stessi le spese, competenze ed onorari del presente procedimento nell'ammontare liquidato con il decreto ivi compresa la maggiorazione del 10% ex art.15 T.F.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 488/1999 si dichiara che il valore del presente decreto è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato ridotto alla metà è pari a € 170,00.

Si producono:

- 1) lettera racc del 31.10.2003
- 2) lettera racc del 07.07.2004;
- 3) lettera racc del 17.11.2004.

Messina 11.03.2005

Avv. Marianna Orlando
Marianna Orlando

Il Tribunale Civile di Barcellona

Letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti allegati; ritenuta la propria competenza; visti gli artt. 633 e segg. ti c.p.c., ritenuta la sussistenza della prova scritta del diritto alla consegna dei documenti di cui alle lettere a,b,c,d,e,f, nel punto 4) delle premesse del presente ricorso

INGIUNGE

Al Credito Siciliano Spa , filiale di Barcellona P.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, di consegnare ai ricorrenti La Rosa Aldo Antonino e Presti Carmela, nel termine di giorni quaranta i documenti indicati alle lettere a,b,c,d,e,f, nel punto 4) delle premesse del presente ricorso nonché di pagare in favore degli stessi le spese, competenze ed onorari del presente procedimento che liquida in complessive € 815,25.... di cui € 313,40..... per competenze, € 150,00...per onorari e € 351,85... per spese, (ivi compresa la maggiorazione del 10% ex art. 15 T.F.) oltre le successive che avranno luogo, con avvertimento che avverso il presente decreto è ammessa opposizione nei modi di legge, avanti a questo Tribunale adito, entro quaranta giorni dalla notifica del presente atto e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Barcellona, li 18/03/05

IL CANCELLIERE ARCA Cile GI
Francesco Calandruccio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale
di Barcellona P.G.

18 MAR 2005
IL CANCELLIERE
Francesco Calandruccio